

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali

richiamati:

- l'art. 16 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
- gli artt. 15 e 27 della Legge sulle scuole medie del 26 maggio 1982;
- l'art. 6c del Regolamento d'applicazione della Legge della scuola del 19 maggio 1992;
- le Direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali del 25 febbraio 2014;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

1. Comprensori

I comprensori di frequenza dei licei cantonali sono così definiti:

- Liceo di Bellinzona: Comuni dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina;
- Liceo di Locarno: Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia (con la riserva di cui al punto 2);
- Liceo di Mendrisio: Comuni del distretto di Mendrisio;
- Liceo di Lugano 1: Città di Lugano esclusi i quartieri di Besso e Breganzona, Comuni di Aranno, Canobbio, Curio, Miglioglia, Neggio, Novaggio, Pura, Vernate, nonché dei Circoli di Paradiso, Sessa e Ceresio (con la riserva di cui all'art. 2);
- Liceo di Lugano 2: Città di Lugano quartieri di Besso e Breganzona, Comuni di Agno, Alto Malcantone, Bioggio, Cademario, Caslano, Muzano, Magliaso, Ponte Tresa, nonché dei Circoli di Capriasca, Taverne e Vezia escluso Canobbio.

Qualora l'esigenza di formazione di classi lo richiedesse, il Dipartimento può obbligare gli allievi di un Comune a frequentare un liceo di un altro comprensorio.

2. Libera scelta

Gli allievi del Circolo del Ceresio possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio.

Gli allievi del Circolo del Gambarogno possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Locarno e Bellinzona.

La scelta operata il primo anno è vincolante per gli anni successivi.

3. Opzioni specifiche

Quando l'insegnamento delle discipline greco e/o spagnolo in I classe non è organizzato in un liceo, gli allievi che intendono seguire una delle due discipline possono chiedere di iscriversi in un liceo di un altro comprensorio all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore che decide sentito il parere delle direzioni interessate. E' data facoltà di reclamo al Dipartimento.

4. Criteri di appartenenza

L'appartenenza a un dato comprensorio è determinata dal domicilio o dalla residenza delle famiglie dell'allievo; in casi speciali è possibile l'ammissione alla sede di un altro comprensorio.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore, che decide per delega del Dipartimento sentito il parere delle direzioni interessate. E' data facoltà di reclamo al Dipartimento.

5. Entrata in vigore e abrogazione


Le presenti direttive entrano in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 ed annullano quelle precedenti 25 febbraio 2014.

Gli allievi che hanno iniziato il liceo in una sede diversa da quella prevista dalle presenti direttive continuano il loro percorso nella medesima sede.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT


Il Consigliere di Stato
Direttore

Manuele Bertoli



Il Direttore della
Divisione della scuola

Emanuele Berger



Comunicazione:

La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.